

ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

CONSIDERATO:

- che l'art. 12 della Convenzione di New York del 20/11/1989 (ratificata con Legge n.176/1991) dichiara che *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale”*;

- che gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 (ratificata con Legge n. 77/2003) prevedono che *“Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:*

a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione” e che “Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: – assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le

informazioni pertinenti - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;

- che la Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (c.d. Carta di Nizza) al punto 1) dell'art. 24 (diritti del bambino) stabilisce che: *“I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”;*

-che l'art. 23 lettera b) del Regolamento CE n.2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) dichiara che la decisione relative alla responsabilità genitoriale non è riconosciute *“se, salvo i casi d'urgenza è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”;*

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che il nostro ordinamento interno prevede in numerose procedure l'audizione del minore ultradodicesimo o comunque capace di discernimento;

- che l'art. 315 bis Cod. Civ., introdotto dalla legge n.219/2012, inserisce, fra i diritti del figlio che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se dotato di discernimento, il diritto *“di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”;*

- che la giurisprudenza della Suprema Corte in diverse pronunce, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.S. U.U. 21/10/2009 n. 22238), ha ritenuto censurabile per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo una decisione che aveva ommesso di motivare la mancata audizione di due minori

(l'uno dodicenne e l'altro di età inferiore ma dotato di discernimento) in un procedimento che concerneva il loro affidamento;

- che la medesima Corte di Cassazione (pronunciandosi in un procedimento di adottabilità, cfr. Cass. 26/3/2010 n.7282) ha chiarito che l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, ma che riflette invece una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere da lui ignorati e che, onde garantire al minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione al giudice spetta il compito di eseguire l'audizione in modo che la stessa risulti protetta da interferenze, turbamenti o condizionamenti, con facoltà di *“adottare tutte le cautele e le modalità suggerite dalle circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone fra la posizione del fanciullo (ed il suo stato motivo) ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso viene ascoltato”*.

Che alla luce di questi principi, condivisi, l'Ordine degli Avvocati di Torino e la Magistratura del distretto di Torino hanno deciso di sottoscrivere il seguente protocollo, avente la funzione di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto del minore, al fine di garantire allo stesso la massima tutela e protezione nel rispetto della normativa vigente.

1. ASCOLTO DEL MINORE ULTRADODICENNE

Se richiesto anche da una sola delle parti, ovvero nel caso in cui lo ritenga opportuno, il Giudice procede all'ascolto del minore ultradodocenne

- quando sia in discussione l'affidamento e/o la collocazione, ovvero la regolamentazione dei rapporti col genitore non collocatario nei procedimenti di separazione o divorzio contenziosi; nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio contenziosi; nei procedimenti di

regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale ex art. 317 bis Cod. Civ. non proposti congiuntamente;

- in ogni altro procedimento in cui la legge lo preveda.

La mancata audizione del minore ultradodicesimo, richiesta anche solo da uno dei genitori, deve essere adeguatamente motivata dal Giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile.

Nei procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto e di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale ai sensi dell'art. 317 bis Cod. Civ. proposti congiuntamente è auspicabile che il minore non venga sentito.

2. ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICESIMO

Negli stessi giudizi di cui al precedente punto 1. il Giudice dà luogo all'ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento quando ricorrano seri motivi per procedervi. La capacità di discernimento sarà accertata -preferibilmente- dal Servizio Sociale o di Neuropsichiatria Infantile prima di emettere provvedimenti, anche provvisori, nel suo interesse.

3. AUTORITA' CHE PROCEDE ALL'ASCOLTO

L'ascolto del minore nei procedimenti avanti al Tribunale Ordinario è effettuato dal Giudice (eventualmente affiancato da un ausiliario esperto in materie psicologiche).

Dinanzi al Tribunale per i Minorenni la sua audizione può essere delegata ad un Giudice Onorario.

4. INFORMAZIONI AL MINORE, MODO DELL'ASCOLTO E VERBALIZZAZIONE

Il Giudice prioritariamente fornisce al minore, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo e alla

procedura che lo riguarda, informandolo sul significato e sulla finalità della sua audizione. A seguire lo consulta e raccoglie la sua opinione e le sue aspirazioni. Il Giudice procede alla verbalizzazione riportando sia le dichiarazioni che le eventuali manifestazioni non verbali del minore. Il minore ha diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.

5. TEMPO E LUOGO DELL'ASCOLTO

L'udienza dedicata all'ascolto del minore è fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane, evitando la concomitanza con le udienze degli adulti.

L'audizione si svolge presso l'Ufficio Giudiziario competente.

6. AUDIZIONE DEI FRATELLI

I fratelli sono ascoltati separatamente, salva l'opportunità di ascoltarli insieme.

7. PARTECIPAZIONE DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

L'audizione del minore si svolge alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore e/o curatore del minore.

Al fine di evitare condizionamenti, interferenze e turbamenti, le parti e i loro difensori prestano il consenso a non assistere all'incombente.

Le parti hanno facoltà di far pervenire al Giudice, prima dell'audizione, richieste in ordine ai punti sui quali ritengono opportuno ascoltare l'opinione del minore.


8. DOVERI DEI DIFENSORI DELLE PARTI

I difensori dei genitori si asterranno dal ricevere presso i propri studi professionali o presso luoghi terzi i figli minori coinvolti nei procedimenti.

I difensori medesimi inviteranno i loro assistiti a non coinvolgere i figli nelle questioni giudiziarie, sollecitandoli a non rammostrare ai minori gli atti processuali.


Il Presidente della Corte d'Appello

Dott. Mario Barbuto



Il Presidente del Tribunale

Dott. Luciano Panzani



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Dott. Fulvio Villa



Il Procuratore Generale

Dott. Marcello Maddalena


Il Procuratore della Repubblica

Dott. Gian Carlo Caselli



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Anna Maria Baldelli



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Mario Napoli

